



COMUNE DI BELLINO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 74

OGGETTO: CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SCIOVIARIO SITO IN B.TA CHIESA - STAGIONE SCIISTICA 2014/2015 - ESAME ED APPROVAZIONE SCHEMI ATTI DI GARA.

L'anno duemilaquattordici addi **ventisette** del mese di **ottobre** con inizio seduta alle ore 16,10 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, risultano presenti - assenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto come dal seguente prospetto:

PRESENTI ASSENTI

1	MUNARI Mario	SINDACO	X	
2	GALLIAN Alfredo Marco	VICESINDACO	X	
3	PEYRACHE Paolo	ASSESSORE	X	
	TOTALE		3	/

Ai sensi dell'art. 97, comma 4 lett. a) del Decreto legislativo n. 267/2000 partecipa all'adunanza l'infraiscritto Segretario Comunale FLESIA CAPORGNO Dr. Paolo che provvede alla redazione del presente verbale. Assume la presidenza il Sig. MUNARI Mario nella sua qualità di Sindaco.

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Esiste nel Comune di Bellino un impianto di sciovia a fune alta "Tipo A" della Ditta "Graffer Seggiovie" di Trento, utilizzata a fini sportivi durante la stagione invernale;
- Il progetto venne a suo tempo redatto dal Dott. Ing. Cesare Minerbi, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Trento al n. 717, l'impianto venne realizzato nell'autunno del 1987 mentre la visita di ricognizione per l'apertura al pubblico esercizio venne effettuata in data 16.01.1988;
- Con circolare n. 640(53)00 del 16.10.1996 il Ministero dei Trasporti ribadì le scadenze temporali per la revisione degli impianti, così come previste dal DM 02.01.1985, precisando che tali scadenze fossero da computare con riferimento alla data del provvedimento di rilascio del nulla osta tecnico, risalente, nel nostro caso al 05.04.1989;
- L'impianto in questione ottenne, rispetto alle scadenze di legge, una proroga di 12 mesi in considerazione del ridotto periodo di funzionamento dello stesso nelle stagioni invernali 1988/89 e 1989/90 (inferiore al 50% della durata media della stagione invernale) dovuto allo scarso innevamento;
- Nel 1999 la Comunità Montana Valle Varaita deliberò di acquistare l'impianto di che trattasi dalla ITAVV srl di Pontechianale e nell'anno 2000 venne stipulata tra l'Ente Montano ed il Comune di Bellino una convenzione per la concessione in uso della sciovia in oggetto, la cui bozza venne approvata da questo Ente con DCC n. 7 del 23.02.2000;
- A mente dell'art. 2 della citata Convenzione la scadenza della stessa era stata fissata al 30.04.2015;
- A partire dall'anno 2000, dunque, è il Comune di Bellino che provvede alla gestione della sciovia sita nel suo territorio ed è tenuto quindi agli adeguamenti tecnici necessari;
- Nella stagione invernale 2009/2010 sono scaduti i primi 20 anni di esercizio dell'impianto per cui, è stato posto in essere l'iter per procedere alla revisione generale conclusasi in data 30.03.2011 con il collaudo effettuato dai funzionari dell'USTIF;
- Nel corso della stagione invernale 2010/2011, in concomitanza con l'esecuzione dei lavori di revisione, venne delineato il sistema di gestione dell'impianto di che trattasi al fine di provvedere tempestivamente alla sua attivazione e tale sistema è stato, poi, confermato nella stagione invernale 2011/2012 e 2012/2013;
- Ricordato, infatti, che con DDCC n. 29 del 23.09.2011 e n. 24 del 26.10.2012 il Consiglio dettò i necessari indirizzi programmatici per l'esternalizzazione della gestione in oggetto disponendo per l'affidamento a ditta specializzata e limitando, tale affidamento ad una sola stagione invernale, rispettivamente, 2011/2012 e 2012/2013;
- Rendendosi necessario assumere nuove determinazioni in proposito in vista della prossima stagione invernale e, sulla scorta dell'esperienza delle passate stagioni, e riconosciuta, comunque, sempre la necessità di procedere all'esternalizzazione del servizio in oggetto mediante affidamento a ditta esterna, stante la carenza di organico del Comune di Bellino e l'impossibilità, quindi di reperire al suo interno adeguate professionalità, il Consiglio comunale di Bellino con deliberazione n. 27 in data 26 settembre 2014, ha disposto quanto segue:

"Di prendere atto, alla luce di quanto esposto in premessa e della documentazione agli atti, della necessità di dettare alcuni indirizzi programmatici in merito alla gestione dell'impianto di sciovia a fune alta tipo "A" presente sul territorio di questo Comune e precisamente in B.ta Chiesa;

- *di procedere alla necessaria esternalizzazione del servizio mediante affidamento a ditta specializzata nel settore, stante la carenza di organico del Comune di Bellino e l'impossibilità, quindi, di reperire al suo interno, adeguate professionalità;*
- *di affidare il servizio mediante concessione ai sensi dell'art. 30 del d. lgs. N. 163/2006 mediante bando ovvero con modulo convenzionale diverso secondo quanto delineato al punto 4 successivo, con un sistema di offerta economicamente più*

vantaggiosa, per la durata fino al 30 aprile 2015, e con la corresponsione di prezzo ai sensi del comma 2 di tale articolo (contenuta nella differenza attualmente esistente tra costi e ricavi), per le fattispecie ivi indicate, e come specificato in premessa, e per un importo non superiore ad euro 9.000 oltre I.V.A.;

- di demandare all'Organo Esecutivo ed al Responsabile del servizio tecnico, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, l'adozione dei provvedimenti necessari per il perseguimento dell'obiettivo in questa sede individuato, dando atto che l'applicazione del d. lgs. 163/2006 avverrà nei limiti dell'art. 30 e di quanto stabilito nella lex specialis di gara; parimenti, l'adesione al modulo dell'evidenza pubblica, trattandosi di servizio pubblico specifico relativo agli impianti a fune, sarà valutato dall'organo esecutivo, tenendo conto della particolare doppia opzione interpretativa richiamata in premessa e relative note, secondo l'opportunità o meno delle varie opzioni, funzionalmente al miglior esito dell'affidamento; nel caso di non adesione al modulo dell'evidenza pubblica, l'organo esecutivo darà conto nel proprio provvedimento amministrativo delle relative motivazioni e circostanze; l'organo esecutivo disporrà altresì per la determinazione e vigilanza sulle tariffe, avendo cura di contenerle entro le soglie nel complesso attualmente praticate;
- di disporre che l'affidamento, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sviluppi, per l'elaborazione degli elementi di aggiudicazione, i seguenti temi:
 - attività di promozione turistica sul territorio;
 - integrazione con altri attori impegnati nella valorizzazione turistica dell'alta valle;
 - iniziative in ambito occupazionale;
 - minore onerosità possibile per l'ente."

Dato atto della redazione degli schemi di gara (contratto, bando, capitolato, modelli), e della loro coerenza rispetto alle finalità prospettate;

Dato atto che il bando prevede tra l'altro:

- l'accollo al privato concessionario degli oneri per le figure tecniche tutte occorrenti;
- il mantenimento dell'accollo al Comune degli oneri per energia elettrica;
- l'attribuzione di un prezzo a favore del concessionario, a riequilibrio della gestione economico finanziaria, pari ad euro 9.000,00 max;

Dato atto che il capitolato è stato aggiornato in coerenza con il nuovo modulo concessorio, e prevede l'ipotesi del mancato innervamento;

Dato atto che, trattenendosi il concessionario i previsti introiti, il Comune avrebbe comunque un minor onere rispetto alla passata stagione e che tale minore onere è stato determinato anche tenuto conto della prevedibile possibilità che la struttura possa avere maggiore sinergia con attività presenti in loco, per la fruibilità di servizi igienici e ristoro;

Dato atto che il Codice degli Appalti, all'art. 30, comma 1, disciplinando le concessioni di servizi, stabilisce testualmente che "le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi"; ciò non esclude che la scelta del concessionario debba avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi; al riguardo, preso atto anche della pareristica in materia, si reputa opportuno diramare apposito bando, in un'ottica di maggiore trasparenza e favor per la partecipazione degli operatori economici;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal Responsabile dei servizi tecnici ai sensi dell'art. 49 del soprarichiamato Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, ed acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. N. 267/2000 come sostituito dall'art. 3 co. 1 lett. b) del DL 10.10.2012 n. 174 convertito nella L. 07.12.2012 n. 213;

Ad unanimità,

DELIBERA

1. di attuare quanto stabilito dal Consiglio Comunale, in ordine alla necessaria esternalizzazione del servizio di gestione sciovia mediante affidamento a ditta specializzata nel settore, stante la carenza di organico del Comune di Bellino e l'impossibilità, quindi, di reperire al suo interno, adeguate professionalità;
2. di dare atto che si procede ad affidare il servizio mediante concessione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006 mediante bando, con un sistema di offerta economicamente più vantaggiosa, per la prossima stagione sciistica, e con la corresponsione di prezzo ai sensi del comma 2 di tale articolo, per l'ammontare max di euro 9.000,00;
3. di approvare gli schemi di atti di gara allegati alla presente (contratto, bando, capitolato, modelli);
4. di dare atto che il seggio di gara, salvo diverse ulteriori determinazioni da parte di questo consesso, sarà costituito da tre soggetti, ovvero il segretario comunale (o chi lo sostituisca gestionalmente) quale Presidente, e due esperti, individuati tra funzionari tecnici di pubbliche amministrazioni; l'individuazione del segretario avviene in relazione alla carenza di organico di questa amministrazione, che non dispone di altri responsabili di servizio tecnici che non rivestano anche funzioni di amministratore (art. 84, comma 5, d. lgs. 163/2006); d'altra parte il segretario ha già svolto presso altri enti attività di presidenza di commissione di gara di valenza tecnica, per cui si reputa che, rispetto ad altri responsabili in servizio, possa disporre di congrua professionalità al riguardo; si applicherà l'art. 84 del d. lgs. N. 163/2006;
5. di demandare al Responsabile del servizio tecnico, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, l'adozione dei provvedimenti necessari per l'attuazione del presente atto.

DOPODICHE' i medesimi componenti la Giunta Comunale, con unanime votazione deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co.4 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 stante l'urgenza di dar corso alla procedura, in relazione alla imminente stagione invernale.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to MUNARI Mario

Il Segretario Comunale
F.to Paolo FLESIA CAPORGNO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del comune per quindici giorni consecutivi e cioè dal 04 NOV, 2014 al 19 NOV, 2014
Opposizioni.....N.N.

reg.n. Il messo comunale

Data 04 NOV, 2014



Il Segretario Comunale

ESTREMI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il 29 NOV, 2014 ai sensi del D.Lgs 267/2000.

Data 29 NOV, 2014



Il Segretario Comunale

Per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

il 04 NOV, 2014



Il Segretario Comunale
